

Codice A1709C

D.D. 2 ottobre 2020, n. 657

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., art. 5 comma 6 - Piogge alluvionali avvenute tra il 21 ed il 26 novembre 2016 - Interventi di ripristino delle opere di presa del Canale di Campiglione Fenile nel comune di Campiglione Fenile (TO) - Approvazione progetto e riconoscimento contributo per euro 8.000,00 - Pos. pratica: 83/1116. Codice Nembo 18010009415.



ATTO DD 657/A1709C/2020

DEL 02/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., art. 5 comma 6 – Piogge alluvionali avvenute tra il 21 ed il 26 novembre 2016 – Interventi di ripristino delle opere di presa del Canale di Campiglione Fenile nel comune di Campiglione Fenile (TO) – Approvazione progetto e riconoscimento contributo per euro 8.000,00 – Pos. pratica: 83/1116. Codice Nembo 18010009415.

Premesso che il DPR 616/77 art. 70 ha stabilito il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 relativa agli interventi regionali in materia di agricoltura e foreste e s.m.i.;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n° 23 *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

visto l’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 *“Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”* concernente gli interventi per il sostegno della ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 *“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”* che prevede all’articolo 5, comma 6, interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale;

visto il D.M. n. 10784 del 28 marzo 2017 con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nel novembre 2016, nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 14-4682 del 20 febbraio 2017;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 523 del 03 maggio 2019 "D.Lgs. 102/04 art. 5, comma 6. Infrastrutture irrigue – D.M. 33619 del 22/12/2017 "Prelevamento 2017 dal Fondo di Solidarietà Nazionale" - D.G.R. n. 24-8706 del 05/04/2019 di riparto fondi e definizioni criteri per concessione contributi.- Individuazione destinatari benefici e importo massimo a loro assegnato";

vista la Determinazione Dirigenziale n. 624 del 11 giugno 2019 di rettifica dell'allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 523 del 03 maggio 2019;

vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari"

vista la D.G.R. n. 38 - 9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 16/2002, l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.) all'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura;

omissis

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il "Fondo Avversità Stato" al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali al comparto agricolo;

vista la domanda di contributo trasmessa dal beneficiario ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. e pervenuta in data 17/05/2017 prot. 19674;

vista la domanda di approvazione progetto presentata sul portale NEMBO in data 30/06/2020 prot. 120511;

tenuto conto delle risultanze del Verbale di istruttoria del 28/09/2020 prot. 169130-SIAP, agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti per l'approvazione del progetto dei lavori di ripristino delle opere di presa del Canale di Campiglione Fenile nel comune di Campiglione Fenile (TO) e il riconoscimento del contributo per € 8.000,00;

dato atto dell'osservanza dei criteri, previsti nel caso di specie dalla DGR n. 25-4316 del 5.12.2016 avente ad oggetto "*Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche*", così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14/10/2014 "*Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione*";

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso non sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" in quanto i dati sono già stati pubblicati con le Determinazioni Dirigenziali n. 523 del 03 maggio 2019 e n. 624 del 11 giugno 2019;

visto l'art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all' art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazioni in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: “il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”,
- Paragrafo 205: “se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”,
- Paragrafo 211: “Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”;

poiché gli interventi oggetto del presente provvedimento:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta “per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”;

preso atto del parere della Direzione “Affari generali e Avvocatura” della Regione Piemonte prot 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova applicazione, nei loro riguardi, l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2014, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", con la quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento a partire dal ricevimento della documentazione progettuale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i;
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i.;
- artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

determina

- di approvare il progetto per i lavori di ripristino delle opere di presa del Canale di Campiglione Fenile nel comune di Campiglione Fenile (TO), conseguenti ai danni provocati dalle avversità atmosferiche verificatisi tra il 21 ed il 26 novembre 2016, per un importo lavori pari ad euro 8.000,00, così suddiviso:

A) Lavori		
A1) Importo lavori	€	9.040,37
Totale A)	€	9.040,37
B) Somme a disposizione		
B1) Contributo IVA sui lavori	€	1.988,88
Totale B)	€	1.988,88
Totale spesa ammessa (A+B)	€	11.029,25
IMPORTO contributo	€	8.000,00

e di riconoscere al Consorzio irriguo val Pellice Cavourese di Campiglione Fenile (TO), C.F. 94549870015 per la realizzazione dei lavori sopraindicati, un contributo in conto capitale di € 8.000,00 ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.

- di prevedere che l'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il termine per la presentazione della documentazione di saldo è fissato in mesi 12 dalla data della presente determinazione dirigenziale;
- eventuali proroghe ai suddetti termini dovranno essere preventivamente richieste al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ed autorizzate con comunicazione del dirigente del Settore;
- il consorzio irriguo di Campiglione Fenile, appartenente al consorzio irriguo di II° grado val Pellice Cavourese, dovrà essere in possesso di regolare titolo di derivazione d'acqua relativa

all'infrastruttura danneggiata;

- le opere eseguite dovranno essere conformi agli atti approvati, nell'osservanza delle vigenti leggi e alle specifiche disposizioni;
- l'Amministrazione regionale dovrà essere tenuta sollevata e indenne da qualsiasi molestia a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere finanziate;
- i lavori eseguiti dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- le opere provvisoriale e in ogni caso quelle non visionabili a lavori ultimati sono finanziabili solo se, congiuntamente alla contabilità finale, verrà presentata idonea documentazione fotografica che ne attesti l'avvenuta realizzazione;

- di rinviare a quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale del 21/06/2017 n. 583 "DD.G.R. n. 25-4316 del 05 dicembre 2016 e n. 19-5047 del 15 maggio 2017. Approvazione dei criteri operativi da adottare per le attività di programmazione, approvazione della spesa ammissibile e individuazione dei beneficiari relative a interventi di costruzione, miglioramento e ripristino, a qualsiasi titolo finanziati, afferenti ad infrastrutture agricole ed opere collettive di bonifica." per quanto attiene a realizzazione lavori, approvazione eventuali varianti, liquidazione di anticipazioni, acconti e saldo del contributo;

- di stabilire nel caso di inosservanza di alcune o di tutte le prescrizioni citate sarà possibile procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi, come stabilito dalla legislazione in materia.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, non sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente in quanto i dati sono già stati pubblicati con le Determinazioni Dirigenziali n. 523 del 03 maggio 2019 e n. 624 del 11 giugno 2019;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino